COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 23-09-19

Oggetto:	**BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS DEL DLGS 267/00 E S.M.I. - ANNUALITA' 2019 - BILANCIO CONSOLIDATO 2018, ATTI PROPEDEUDI= CI E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. RINVIO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	**P**	**VENTURA VALENTINA**	**P**
CAPRIOTTI LUIGI	**P**	**TROLI STEFANO**	**P**
CORTELLESI ALESSANDRO	**A**	**CECCHINI GIUSEPPE GAETANO**	**P**
FANTUZI FABRIZIO	**P**	**MARINI MAURILIO**	**P**
IONNI ELISA	**P**	**DI MARZI GIOVANNI**	**P**
FELICIANI MAURIZIO	**P**	**GIORGI AMBRA**	**A**
ALLEVI NEVER	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Segretario Comunale illustra la proposta di Deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RICHIAMATO l'art. 233-bis del Dlgs 267/00 e s.m.i., così come modificato in particolare dall'art. 1 – comma 831 della Legge 145/2018, in base al quale: *"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."*;

VISTO inoltre l'art. 232 – comma 2 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., così come modificato in particolare dall'art. 15-quater comma 1 del DL 34/2019 (Decreto Crescita), in base al quale: *"1.Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019*

redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.";

DATO ATTO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2019, con la quale si provvedeva all'approvazione del rendiconto 2018 (il cui termine ordinario di redazione era stato prorogato al 30/06/2019 per effetto del DM 31/05/2019), si specificava quanto segue: *" .... di esprimere esplicitamente la volontà dell'ente di rinviare la contabilità economico patrimoniale al maggior termine che sarà stabilito in sede di conversione del decreto legge "Crescita"*;

CONSTATATO che:

- la tenuta della contabilità economico patrimoniale è elemento essenziale per la produzione dello stato patrimoniale e del conto economico dell'ente;

- in assenza dell'approvazione dei richiamati documenti contabili l'ente è nell'impossibilità oggettiva di esercitare la funzione aggregativa propria del processo contabile denominato bilancio consolidato così come espresso nel principio contabile applicato ad esso dedicato;

CONSIDERATO che il rinvio deciso dall'Amministrazione della contabilità economico patrimoniale rende impossibile la redazione del bilancio consolidato e non necessarie l'adozione dei provvedimenti propedeutici alla redazione dello stesso bilancio consolidato, in particolare l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch'essi di fatto rinviati al momento dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Acquasanta Terme, rilevata ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet

CONSTATATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che potrebbero rientrare nel perimetro di consolidamento del Comune di Acquasanta Terme, stante al percentuale minima di quota detenuta nelle società partecipate, non presenta una valenza informativa significativa;

RICORDATO che ANCI stessa (nota ANCI-IFEL del 23/03/18) da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata degli adempimenti relativi sia al bilancio consolidato che alla contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli attesi benefici "conoscitivi". Lo sforzo amministrativo-gestionale ed economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ed alla reale possibilità di utilità e di controllo dell'ingente mole di informazioni che si verrebbe a produrre.

RITENUTO altresì di dover esonerare gli uffici comunali preposti da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 11, contrari /, astenuti / su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

– di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– per le motivazioni in premessa:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre 2019;

2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232 – comma 2 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., così come modificato in particolare dall'art. 15-quater comma 1 del DL 34/2019 (Decreto Crescita), in base al quale: "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019….",* come già formalmente espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2019

- di dare atto che si intendono parimenti rinviati gli adempimenti propedeutici alla redazione del bilancio consolidato, in particolare l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch'essi di fatto rinviati al momento dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato, conformemente a quanto specificato al punto 3 dell'allegato 4/4 del Dlgs. 118/2011 concernente il principio contabile del bilancio consolidato, che rimanda l'adozione di tali provvedimento solo al momento prima di predisporre il bilancio consolidato.

- di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Pietro Fiscaletti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STANGONI SANTE	DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ❑ immediatamente eseguibile.
- ❑ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA